



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 marzo 2012
(OR. en)**

7541/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0043 (NLE)**

**EEE 21
AELE 17
PROCIV 42**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare
nel comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31
dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹ ("l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE ad attività al di fuori delle quattro libertà.
- (3) Per consentire tale cooperazione estesa, è opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE includendovi la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione².
- (4) La posizione dell'Unione nel comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

² GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

DECISIONE N. ...2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo SEE è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. .../... del¹.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE includendovi la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione².
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per consentire tale cooperazione estesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ G U L ...

² G U L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

Articolo 1

Nell'articolo 10 del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà è inserito il seguente paragrafo:

- "9. a) Le Parti contraenti collaborano nei settori contemplati dall'atto seguente:
- **32008 L 0114**: Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
- b) Per conseguire gli obiettivi di cui alla direttiva 2008/114/CE, le Parti contraenti utilizzano le forme di cooperazione appropriate di cui all'articolo 80 dell'accordo SEE.
- c) A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo SEE, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo SEE, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

Per il comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del comitato misto SEE

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]